



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia - 29 gennaio 2016

Commissione Consultiva imposte Dirette

Dott. Maurizio Bacchiega

(coordinatore commissione Imposte Dirette dell'ODCEC di Brescia)

Nuove opportunità imprenditoriali

La Startup Innovativa

riferimenti normativi:

- DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012;
- aggiornato con le variazioni apportate dal DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto del 2013, n. 99;
- integrato con le disposizioni di cui all'art. 11 bis del DL 31 maggio 2014 n. 83, convertito dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014;
- integrato con le indicazioni interpretative introdotte dalle circolari 16/E dell'11 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate e 3672/C del 29 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo economico;
- aggiornato con le variazioni apportate dal DL 24 gennaio 2015, n.3, convertito dalla Legge n.33 del 24 marzo 2015.



INDICE

1. Introduzione
2. Startup innovative – panoramica sulle misure di sostegno
3. iscrizione nel registro delle imprese
4. aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro e mantenimento dell'iscrizione
5. le startup innovative a vocazione sociale
6. indicazioni operative

Obiettivo:

promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile;

Effetti:

sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione.

“... l'impresa startup innovativa, di seguito «startup innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ...”.

Requisiti fondamentali:

- nuova costituzione o, se già costituita, con attività d'impresa svolta da non più di sessanta mesi;

- residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;



INTRODUZIONE

- a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;



INTRODUZIONE

- ❑ non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”.

Inoltre almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1)

spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa.

Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili.



INTRODUZIONE

In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, ai soli fini di questo provvedimento, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo:

- le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;
- le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;

INTRODUZIONE

- i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori;
- le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Le spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa.

In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro consistenza è assunta con autocertificazione del legale rappresentante della startup innovativa.

2)

- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore **al terzo** della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di **dottorato di ricerca**
- o che **sta svolgendo un dottorato di ricerca** presso un'università italiana o straniera,
- oppure in possesso di **laurea** e che abbia **svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata** presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero,



INTRODUZIONE

- ovvero, in percentuale uguale o superiore a **due terzi** della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di **laurea magistrale** ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3)

- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una **invenzione** industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori
- o a una **nuova varietà vegetale**
- ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un **programma** per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore,

purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.



INTRODUZIONE

L'art. 25, comma 3 dispone che:

“le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate startup innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

INTRODUZIONE

Questa disposizione ha un effetto temporale a scalare:

Data Costituzione	Durata massima di applicazione
dal 20/10/2010 al 18/12/2012	4 anni (fino al 18/12/2016)
dal 20/10/2009 al 19/10/2010	3 anni (fino al 18/12/2015)
dal 20/10/2008 al 19/10/2009	2 anni (fino al 18/12/2014)

Condizione fondamentale per poter beneficiare delle agevolazioni indicare nei capitoli successivi è che la startup sia iscritta nella **sezione speciale** del registro delle imprese, in caso di perdita dei requisiti deve essere cancellata dalla sezione speciale.



INTRODUZIONE

Se la società perde i requisiti della «*startup innovativa*» ma mantiene i requisiti per accedere alla sezione speciale delle «*PMI innovative*», può mantenere **senza soluzione di continuità** le agevolazioni previste.

Pratica «ComUnica» di cancellazione con codice 070 = startup: passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa.

Nelle note dovranno essere inseriti i motivi che hanno comportato il passaggio da startup a PMI innovativa.

Esonero da diritti camerali e imposte di bollo (art. 26):

startup innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale ed i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa l'11 giugno 2014 dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese.

Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici (art. 26):
l'atto costitutivo delle startup innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.

Facilitazioni nel ripianamento delle perdite (art. 26):
in caso di perdite sistematiche le startup innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).

Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo:
la startup innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.

Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale

le startup possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le *stock option*), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di *work for equity*. Per i soggetti percipienti si applica **l'irrilevanza fiscale e contributiva di tali assegnazioni.**

Disciplina del lavoro (art. 28):

la startup innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza i vincoli quantitativi previsti per le altre società.

All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte.

Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi.



Startup innovative panoramica sulle misure di sostegno

Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup **solo** con un contratto a tempo indeterminato.

(No partita Iva, collaborazioni a progetto ecc.)

Facoltà di remunerazione flessibile (art. 28):

la retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o, parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

incentivi fiscali per investimenti in startup (art. 29):
Gli investimenti provenienti da persone fisiche (detrazioni Irpef del 19%/25%) e giuridiche (deduzioni dell'imponibile Ires del 20%/27%) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. **Il beneficio fiscale è maggiore se l'investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.**

Introduzione dell'*equity crowdfunding* (art. 30):

Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.

l'Italia è il **primo Paese al mondo** ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato:

“Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali on-line”

Publicato dalla Consob.

Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (art. 30), un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino all'80% del credito erogato dalla banca alla startup, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso regime speciale riservato alle startup.

Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell'Agenzia ICE (art. 30); include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di *early stage capital* e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l'emissione della "Carta Servizi Startup" che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall'Agenzia.

Fail-fast (art. 31);

introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli. Sottraendo le startup innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all'imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio.



Iscrizione nel registro delle Imprese

Camere di commercio hanno istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese a cui la startup innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

La sussistenza dei requisiti per l'identificazione della startup innovativa e dell'incubatore certificato è attestata mediante apposita **autocertificazione prodotta dal legale rappresentante** e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Iscrizione nel registro delle Imprese

1. la domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una comunicazione Unica al Registro delle Imprese;
2. totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e fintanto che l'impresa conservi lo status di startup innovativa. A seguito della circolare 16/E emessa l'11 giugno 2014 dall'Agenzia delle entrate, è stato chiarito che l'esonero fiscale si applica in senso estensivo al **deposito di qualsiasi tipologia di atto**, ivi incluso, ad esempio, il **bilancio d'esercizio**;

Iscrizione nel registro delle Imprese

3. l'iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
4. le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge (19 dicembre 2012) possono depositare presso il registro l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti e presentare la domanda di iscrizione all'apposita sezione speciale;
5. l'impresa neo costituita avvia l'attività contestualmente alla costituzione. Se l'impresa non comunica l'inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria, con l'assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;



Iscrizione nel registro delle Imprese

6. si deve compilare il campo relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S2) nel quale le startup innovative devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 12 della legge.

7. per l'impresa neo costituita, nonché per l'impresa che non ha ancora depositato il primo bilancio, le informazioni relative alle spese in ricerca e sviluppo sono desunte da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. Tale dichiarazione dovrà presentare una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza).



Iscrizione nel registro delle Imprese

Il legale rappresentante si impegna a riportare nel primo bilancio d'esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenuti dalla startup innovativa, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto della soglia minima del 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.



Aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro e mantenimento dell'iscrizione

Il comma 14 prescrive che la startup innovativa aggiorni con cadenza **non superiore a sei mesi** le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro (elencate al comma 12), sia al fine di favorire il monitoraggio diffuso degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale, sia ai fini di trasparenza verso il mercato garantita dagli adempimenti pubblicitari di cui al comma 10.



Aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro e mantenimento dell'iscrizione

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della startup innovativa deve attestare, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti ai commi 2 e 3, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese (comma 15).

Il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti comporta la cancellazione d'ufficio della startup innovativa o dell'incubatore certificato dalla speciale sezione (comma 16).



Aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro e mantenimento dell'iscrizione

il primo aggiornamento delle informazioni di cui al comma 14 si effettua entro sei mesi dall'iscrizione.

A partire dal secondo adempimento, le scadenze per la dichiarazione semestrale sono al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

Il secondo adempimento ha scadenza 30 giugno o 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro imprese.



Aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro e mantenimento dell'iscrizione

Esempio:

startup innovativa (o un incubatore certificato) iscritta alla sezione speciale del Registro imprese il 15 maggio 2015.

Primo aggiornamento semestrale: 15/11/2015

Secondo aggiornamento semestrale: 30/06/2016
(non 15/05/2016),

Terzo 31/12/2016 e così a seguire per ogni successivo semestre.



Aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro e mantenimento dell'iscrizione

Se la dichiarazione semestrale di cui al comma 14 scade nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale può essere effettuata unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15, integrando tale attestazione degli elementi ulteriori previsti dai commi 12 e 13 rispettivamente per le start-up innovative e gli incubatori certificati.



Aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro e mantenimento dell'iscrizione

Esempio:

società, startup innovativa o incubatore certificato, con esercizio chiuso al 31/12/2015 e bilancio approvato il 29/04/2016

Attestazione ex comma 15 entro il 29/05/2016 con possibilità di integrare nella stessa l'aggiornamento delle informazioni di cui ai commi 12 e 13 dando così contestuale adempimento all'obbligo di informazione semestrale previsto dal comma 14 con scadenza al 30 giugno 2016.



Aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro e mantenimento dell'iscrizione

Società che approva il bilancio al 31/12/2015,
qualunque sia il motivo, il 28/06/2016.

dovrà depositare l'attestazione di mantenimento dei
requisiti di cui al comma 15 entro il 30/06/16, potendo
come nel caso precedente integrare nell'attestazione le
informazioni di cui ai commi 12 e 13 ed adempiere così
agli obblighi di cui al comma 14 per il semestre in
scadenza al 30 giugno 2016.



Aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro e mantenimento dell'iscrizione

società con esercizio scadente al 30/04/2016 ed
approvazione il 28/08/2016

Dove depositare l'attestazione di cui al comma 15 entro
il 27/09/2016 e potrà uniformare alla stessa,
integrandone i dati, la comunicazione di cui al comma
14 in scadenza al 31/12/2016 per l'aggiornamento dei
dati relativa al semestre solare successivo alla data
di chiusura dell'esercizio.

NOZIONE, SETTORI E MAGGIORAZIONE NEGLI INCENTIVI FISCALI ALL'INVESTIMENTO

Definizione: (art. 25, comma 4)

startup operanti **in via esclusiva** nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del D Lgs 24/03/06, n. 155.

assistenza sociale;

assistenza sanitaria;

assistenza socio- sanitaria;

educazione, istruzione e formazione;

tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

valorizzazione del patrimonio culturale;

turismo sociale;
formazione universitaria e post-universitaria;
ricerca ed erogazione di servizi culturali;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
servizi strumentali alle imprese sociali.

Agli operatori che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa sono stati riconosciuti dei benefici maggiorati come già indicato nel paragrafo «incentivi fiscali per investimenti in startup» nel capitolo «Panoramica sulle misure di sostegno».



Le startup innovative a vocazione sociale

Il dettato letterale della disposizione non richiede la preventiva iscrizione dell'impresa nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle “imprese sociali”

MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO

il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale avviene tramite un'autocertificazione con cui l'impresa:

- dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori di cui all'art. 2, c. 1, D.Lgs.24/3/06, n. 155;
- indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.



Le startup innovative a vocazione sociale

L'impegno rappresenta un adempimento obbligatorio, e si sostanzia nella redazione di un «**Documento di descrizione di impatto sociale**» da compilare secondo le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico.

La startup innovativa a vocazione sociale è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla camera di commercio competente il «**Documento di descrizione di impatto sociale**» con cadenza annuale.

Indicazioni operative

← → ↻ www.registroimprese.it/comunica#tab=cosa&under-tab=corsi ☆

Cos'è Servizi Notizie Supporto Link utili Login

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

Home > Servizi: Sportello pratiche online > ComUnica ← Sportello pratiche online

TIPOLOGIE DEI SERVIZI DISPONIBILI

- Consultazione dati
- Sportello pratiche online** +

COSA OFFRE

- Per l'impresa
- Per il professionista
- Per il cittadino

 **I servizi riservati alla Pubblica Amministrazione**

 **Come possiamo aiutarvi?**
Scrivi o telefona al nostro [Contact Center](#)

Comunicazione Unica (ComUnica)

Una sola pratica per più adempimenti destinati a Camere di Commercio e altre amministrazioni

 **comunica**
comunicazione unica d'impresa

COS'È FORMAZIONE ASSISTENZA **FAQ** Servizio per utenti registrati. [Entra](#) o [Registrati](#)

INTRODUZIONE PREREQUISITI STRUMENTI ADEMPIMENTI

La Comunicazione Unica d'Impresa

Dal 1 aprile 2010 la Comunicazione Unica ha semplificato il rapporto tra le imprese e la Pubblica amministrazione.

In precedenza gli interessati adempivano ai propri obblighi nei confronti delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS utilizzando procedure diverse per ogni ente. A seconda della natura dell'impresa (individuale o società) si utilizzavano moduli cartacei, sistemi telematici, trasmissioni via fax o presentazioni allo sportello per:

- richiedere il codice fiscale e la partita IVA;
- aprire la posizione assicurativa presso l'INAIL;
- chiedere l'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;
- chiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Grazie al coordinamento fra questi enti è stato possibile avviare, nel rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione, processi di semplificazione amministrativa che sfruttano i benefici offerti dalla telematica. Con la Comunicazione Unica, infatti, tutti gli adempimenti possono essere assolti rivolgendosi ad un solo polo telematico, il Registro delle Imprese, che è l'unico soggetto a cui inviare la pratica digitale contenente le

www.registroimprese.it/login?landingPage=comunica

Indicazioni operative

comunica
[starweb] il servizio per la compilazione
della comunicazione unica

Utente connesso: T11111

Provincia: RM

Home

Decodifiche

Guida Comunica

Comunicazione Unica Impresa

- Iscrizione
- Inizio attivita'
- **Variazione**
- Cessazione attivita'
- Cancellazione

Comunicazione Unica Artigiana

- Iscrizione
- Variazione
- Cancellazione

Comunicazione Rete di Imprese

- Iscrizione contratto
- Modifica contratto
- Cessazione contratto

Cerca pratica

- In corso
- Inviata

Pratica di Comunicazione Variazione al R.I.

Con la Riforma Camerale le Camere di commercio si stanno accorpando.
Seleziona la provincia cui fa riferimento la pratica

Provincia: ROMA

Dati eventuale iscrizione al Registro Imprese

Provincia Sede: -- Selezionare prov. --

N°REA Sede:

Codice Fiscale: 02313821007

Dati Impresa

Cancella tutto

Denominazione:

Risultato della ricerca per Provincia e N°Rea - Mozilla Firefox

starweb.infocamere.it/starweb/do/callSirius.do?

Seleziona l'impresa:

Provincia Sede	Codice Fiscale	Denominazione	Natura Giuridica
RM	02313821007	INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	SOCIETA' DI CAPITALI

Lista Eventuali Protocolli Aperti in provincia:

Nessun protocollo trovato

PEC:

Indicazioni operative

Dal gruppo “Startup innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa” selezionare l’opzione “Iscrizione alla Sezione Speciale Startup innovativa” e il bottone “Continua”.

+ Gruppi Societari

- Start-up innovativa/Incubatore certificato/Piccola-Media Impresa innovativa

- Iscrizione alla Sezione Speciale Start-up innovativa**
 - Iscrizione alla Sezione Speciale Incubatore certificato**
 - Iscrizione alla Sezione Speciale PMI innovativa**
 - Aggiornamento informazioni Start-up innovativa**
 - Aggiornamento informazioni Incubatore certificato**
 - Aggiornamento informazioni PMI innovativa**
 - Dichiarazione possesso dei requisiti**
 - Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa**
-

+ Denunce indirizzate agli altri Enti



Indicazioni operative

Se l'impresa non ha ancora comunicato l'indirizzo del proprio sito Internet, sarà necessario farlo contestualmente, selezionando anche la voce “Variazione indirizzo della sede nello stesso Comune” del gruppo “Dati sede”.

Nella pagina dedicata all'iscrizione alla Sezione è necessario indicare la data di avvio della startup innovativa e, nei rispettivi campi di testo, tutte le nuove informazioni previste dalla legge:



Indicazioni operative


- i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa;
- l'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- l'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- Dichiarazione possesso del requisito art.25 comma 2 lett. g) n.1 relativo alle spese in ricerca e sviluppo;



Indicazioni operative

- Dichiarazione possesso del requisito art.25 comma 2 lett. g) n.2 relativo alla forza lavoro;
- Dichiarazione possesso del requisito art.25 comma 2 lett. g) n.3 relativo ai brevetti;
- l'elenco delle società partecipate estere;
- l'autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding;
- i settori di attività esclusive in caso di Startup a vocazione sociale.

Fine



Lettera A dal testo di Luca Pacioli *de Divina proportione*,
Venezia, 1509